



## **AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO/ASSENSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLONTARIE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 70/94).**

### **1. PREMESSA**

Il presente avviso ha la finalità di promuovere sul territorio interventi formativi, non finanziati dal F.S.E., gestiti da soggetti pubblici e privati, per:

- Incentivare l'inserimento e reinserimento lavorativo di inoccupati/disoccupati, comprese le categorie svantaggiate;
- Sviluppare e diffondere un sistema di formazione permanente durante tutto l'arco della vita;
- Sostenere la crescita del tessuto produttivo locale e regionale mediante la valorizzazione delle risorse umane, per lo sviluppo/consolidamento imprenditoriale,
- Sostenere l'accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro dipendente e autonomo.
- Promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità giovanile, attraverso l'espletamento dell'obbligo formativo, dei percorsi professionalizzanti contemporanei e successivi all'istruzione scolastica;
- Promuovere l'integrazione dei sistemi orientamento, formazione, scuola, lavoro.

### **2. MODALITA' DEL RICONOSCIMENTO/ASSENSO**

I soggetti che chiedono il riconoscimento degli interventi devono:

- a) Avere tra i propri fini la formazione professionale;
- b) Disporre di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee ai corsi da riconoscere;
- c) Applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
- d) Indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutarne la congruità ai costi medi degli interventi pubblici dello stesso tipo

L'assenso agli Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41 del DPR 24/07/1977, n. 616, è concesso alle condizioni previste alle lett. a) e b).

### **3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Il riconoscimento/assenso potrà essere concesso solo per:

- Corsi di qualificazione il cui profilo professionale risulti già codificato come da deliberazione della Giunta Reg.le n. 754 del 30/06/1997 e successive integrazioni e modificazioni;
- Corsi di qualificazione il cui profilo professionale non risulti già codificato, purché ne sia prodotto lo sviluppo secondo lo schema della deliberazione della Giunta Reg.le n. 754 del 30/06/1997 e successive integrazioni e modificazioni e che lo stesso venga approvato dalla Regione Toscana;
- Corsi di specializzazione;
- Corsi dovuti/previsti da leggi nazionali o regionali.

#### **4. MODALITA' DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI**

- Per la gestione delle attività valgono le norme e gli adempimenti previsti per la gestione diretta e convenzionata, con esclusione della stipula della convenzione, registro carico e scarico del materiale di consumo degli allievi, modelli di rimborso spese viaggi ed altre eventuali provvidenze, del bollo sulle domande di iscrizione del corso.
- Le domande ai corsi assentiti a soggetti pubblici devono essere prodotte in bollo (ad eccezione degli Istituti Superiori Professionali per gli interventi formativi della "terza area professionalizzante" per i quali la domanda su modello regionale deve essere riempita per fini statistici).
- La richiesta per l'istituzione della commissione di esame deve essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale almeno 60 gg. Prima della data prevista per lo svolgimento delle prove di esame (ad eccezione dei corsi di breve durata per i quali è comunque prevista una commissione di esame, ad es. corsi REC e C.A.A., Agenti di Commercio, per i quali vale il termine di 20 giorni prima della data prevista per gli esami).
- Le commissioni di esame sono a completo carico dell'ente richiedente
- La pubblicità alle attività formative riconosciute/assentite dall'Amministrazione Provinciale può essere fatta esclusivamente solo dopo la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento/assenso. Successivamente al riconoscimento/assenso potranno essere pubblicizzati gli interventi con la dizione "corso/i riconosciuto/i assentito/i dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 70 del 30/08/1994 e successive modificazioni. Nelle diverse forme di pubblicità che il soggetto erogatore dell'attività formativa ritiene di adottare, devono essere rispettate le modalità per la promozione degli interventi che l'Amministrazione Provinciale ha adottato nel "Piano di Comunicazione" (reperibile c/o il Servizio Formazione Professionale Sig. Valter Luperini 0564 484605).
- La riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto e le successive eventuali dimissioni, non danno luogo a modifiche della retta prevista al momento della richiesta del corso. L'aumento del numero degli allievi nella misura del 20% rispetto all'approvato può essere effettuato previa richiesta del soggetto attuatore ed approvazione dell'Amministrazione Provinciale.
- I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di riconoscimento copia del contratto da fare sottoscrivere ai richiedenti l'iscrizione al corso.
- Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale.

#### **5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO/ASSENSO**

Le richieste di riconoscimento/assenso devono essere prodotte in bollo (ad eccezione degli enti pubblici richiedenti) su apposito formulario reperibile presso il Servizio Formazione Professionale, Orientamento e Pari Opportunità (D.ssa Elisabetta Barbini tel .0564 484614 – Dr. Eligio Piani tel. 0564 484613).

Le indicazioni riportate nel formulario integrano il presente avviso e sono pertanto vincolanti ai fini dell'ammissibilità.

Le domande e relativi formulari dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R., o consegnate a mano, entro le ore 13.00 del giorno **24 maggio 2002** all'ufficio Protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto, P.zza Dante, 35. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "Bando F.P. attività riconosciuta/assentita 2002". Il soggetto presentatore che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso l'ufficio provinciale competente entro la scadenza voluta. Non fa fede il timbro postale. L'Amministrazione Provinciale di Grosseto non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale.

## **6. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE**

Le domande saranno valutate da un apposito nucleo di valutazione che esprimerà un giudizio di ammissibilità o meno per la coerenza con gli obiettivi indicati in premessa, per l'apprezzamento del progetto didattico, per l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 10 della L.R. 70/94, come modificato dalla L.R. 78/97, oltreché per il rispetto degli indirizzi regionali (del. C.R. 251 e G.R. 1205, del. G.R. 174/97).

I corsi ritenuti ammissibili a seguito della valutazione di cui sopra saranno riconosciuti o assentiti con apposito atto entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il riconoscimento/assenso così concesso ha validità per l'intera durata dell'intervento formativo.

Le attività riconosciute/assentite devono essere avviate entro 6 mesi dalla data di concessione del riconoscimento/assenso; il mancato avvio entro tale termine comporterà l'automatica decadenza dello stesso riconoscimento/assenso. Per i corsi di durata pluriennale, il soggetto gestore è tenuto a comunicare annualmente i dati e le informazioni previste dalle norme di gestione.